

ESSENT

15154/16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dai Sigg.ri Magistrati:

- Dott. STEFANO PETTITI - Presidente -
- Dott. IPPOLISTO PARZIALE - Rel. Consigliere -
- Dott. FELICE MANNA - Consigliere -
- Dott. MILENA FALASCHI - Consigliere -
- Dott. ANTONINO SCALISI - Consigliere -

Oggetto

sanzioni amministrative
Codice della Strada

L. d. 03/12/2015 - 19

R.G.N. 28997/2013

non 15154
Rep.

CI + EU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 28997-2013 proposto da:

MMF

X

, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Carraresi, 4/B, presso lo studio dell'avvocato MARIO BARBATTI, che la rappresenta e difende, come da procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Del Tempio Di Giove 21, presso l'Avvocatura Comunale, rappresentata e difesa dall'avvocato GUGLIELMO FRIGENTI, che lo rappresenta e difende, come da procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

nonchè contro

EQUITALIA SUD SPA X ;

- intimata -

18

avverso la sentenza n. 10594/2013 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 14/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/12/2015 dal Consigliere Ippolisto Parziale;

udito l'Avvocato Barbati, che si riporta agli atti e alle conclusioni
assunte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La sig.ra MMF impugna la sentenza n.
10594/13 del Tribunale Civile di Roma in funzione di Giudice
d'appello del 14.05.2013, depositata in cancelleria in pari data, non
notificata, che rigettava il suo appello avverso la sentenza n.
19799/2012 del Giudice di Pace, che a sua volta aveva respinto la sua
citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di
pagamento n. X per € 292,81 relativa alla
violazione al Codice della Strada di cui al verbale di violazione n.
X del 06.07.2006.

2. Espone la ricorrente di aver dedotto che *“il verbale sotteso alla cartella di
pagamento non le era mai stato notificato”* e di aver eccepito *“l'estinzione della
pretesa ex art. 201, co. 5 ed art. 209 del Codice della strada”*. Aggiunge che,
costituitasi, Roma Capitale depositava *«copia della relata di notificazione del
verbale di violazione al codice della strada avvenuta ex art 149 c.p.c. mentre
Equitalia rimaneva contumace»*. Precisa che *«la copia fotostatica de quo sul
fronte reca le seguenti diciture: “n. di repertorio X - avviso di
ricevimento dell'atto amministrativo spedito con raccomandata, dall'Ufficio di
CMP- Lamezia terme il 28.11.2006- diretto a FMM*

*via X 000054 Fiumicino Roma, Poste Italiane,
n. X”*. Rileva ancora che *«sullo spazio dedicato al bollo
dell'ufficio di distribuzione e quello relativo alla tariffa pagata non è apposto
alcunché né, altrove, risulta apposto alcun timbro e/o sottoscrizione e/o altro segno*

grafico che attesti la circolazione della raccomandata; sul retro, invece, nello spazio dedicato alla "mancata consegna del piego a domicilio" è apposta la data del 05.12.2006 mentre nello spazio che reca la dicitura "piego depositato presso l'Ufficio" è apposta la data del 5.12.06 nonché è apposta una sigla illeggibile ed un n. di cad ^X ; infine, nello spazio dedicato al "ritiro in ufficio del plico non recapitato" è apposto il timbro "atto non ritirato" nonché una sigla e un timbro illeggibile. Non risulta depositata la c.a.d. ossia la raccomandata informativa della quale è solo indicato il numero di riferimento».

3. Aggiunge la ricorrente di aver eccepito «la non conformità della copia fotostatica all'originale e, nel merito, la nullità della notificazione per a) violazione dell'art. 4 della L. 890 del 1982 poiché (testuale): "I. il fronte della presunta cartolina è completamente privo di qualsiasi timbro e/o sottoscrizione in palese violazione dell'art. 4 della L. 890 del 1982 mentre il retro non è riconducibile all'istante tanto che potrebbe riferirsi a qualsiasi destinatario"; II - Nullità per omessa indicazione dei motivi che hanno impedito la consegna del piego al destinatario; III - Violazione dell'art. 149 c.p.c. ed art. 8 della L. 890 del 1982 poiché non è stata allegata la raccomandata informativa prescritta in caso di destinatario assente; IV) Violazione dell'art. 201, co. 5 del codice della strada perché, comunque, la notificazione si sarebbe perfezionata oltre il termine di legge, medio tempore vigente, ossia 150 gg dalla violazione; V - Prescrizione ex art. 28 L. 689/1981 poiché "la nullità della notificazione, impedisce che la stessa possa essere opposta quale valido atto interruttivo del termine quinquennale ex art. 28 L. 689/81 che risulta trascorso all'epoca della notificazione"».

4. Precisa ancora la ricorrente di aver proposto appello per i seguenti motivi: «Nullità della notificazione per violazione dell'art. 149 c.p.c. ed art. 8 L. 890 del 1982; Nullità della pretesa in quanto il credito si è estinto per omessa notifica oltre i 150 giorni ex art. 201 codice della strada». Osserva, quanto al primo, di aver rilevato che, «malgrado fosse risultato che il "postino non ha trovato nessuno delegato al ritiro, per cui ha provveduto all'invio di deposito

dell'atto mediante cad", il Comune di Roma, sebbene onerato al riguardo, non aveva depositato copia della raccomandata informativa o c.a.d. così violando il disposto dell' art. 149 c.p.c. e art. 8 della L. 890 del 1982». Quanto al secondo motivo, rileva la ricorrente di aver eccepito «in via subordinata, che la notifica, se dovesse essere considerata valida, tuttavia si è perfezionata oltre il termine dei 150 giorni prescritti, all'epoca, dall'art.201 del Codice della strada con conseguente estinzione del credito».

5. Impugna tale decisione la ricorrente che formula tre motivi. Resiste con controricorso la parte intimata Roma Capitale. Nessuna attività in questa sede ha svolto la parte intimata Equitalia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I motivi del ricorso.

1.1 – Col primo motivo si deduce: «*Violazione e falsa applicazione dell'art 149 c.p.c. e dell'art 8 L. 890 del 1982 in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.*». Rileva la ricorrente che «*il Comune ha ommesso di depositare copia della così detta "c.a.d." ossia della raccomandata informativa prescritta dall'art. 8, co. 2 della L. 890 del 1982 con la quale si deve informare il destinatario assente del tentativo di notifica e del deposito dell'atto presso l'Ufficio preposto (analogamente alla notifica effettuata ex art. 140 c.p.c.)*». Rileva ancora che «*il Giudice del gravame, tuttavia, aderendo ad un orientamento giurisprudenziale risalente e desueto, ha ritenuto che il deposito in giudizio della cad, non sia necessario ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio*», richiamando Cass. Civ. 8523/2006.

Ritiene invece la ricorrente che resti applicabile la giurisprudenza formatasi nel tempo con riguardo all'art. 140 c.p.c. anche alla raccomandata informativa prescritta ex art 8 L. 890 del 1992, stante l'identica ratio «*volta a tutelare il notificato nell'ipotesi in cui, per assenza, non abbia ricevuto la notificazione dell'atto*».

Richiama al riguardo Cass SU n. 458 del 2005, nonché Cass. n.

11993/2011 secondo cui l'avviso di ricevimento è *“il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna della raccomandata al destinatario e la data di essa che l'identità della persona a mani della quale è eseguita o, ancora, il compimento di tutte le formalità necessarie per il perfezionamento della c.d. compiuta giacenza....la mancata produzione dell'avviso determina non la mera nullità bensì l'inesistenza della notificazione”*.

1.2 – Col secondo motivo si deduce: *«Violazione dell'art 201, co. 5 del Codice della strada in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c»*. Ha errato il Giudice del gravame ad affermare *«la notifica del v.a.v. n. X si è perfezionata, per il notificante, in data 28.11.2006 entro il termine di 150 giorni previsto dall'art 201 del Codice della strada»*, posto che a tale data è stata inviata la raccomandata 149 c.p.c. che non è stata recapitata per assenza momentanea del destinatario.

Come premesso, la notifica si sarebbe dovuta perfezionare al momento della ricezione della c.a.d. (raccomandata informativa) ovvero decorsi 10 giorni dal suo invio». In ogni caso *«non v'è prova che la raccomandata sia stata, effettivamente, inviata il 28.11.2006»*, mancando ogni sottoscrizione.

1.3 – Col terzo motivo si deduce: *«Violazione dell'art. 28 L. 689 del 1981 e 209 del Codice della strada in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c»*.

Ha errato, infine il giudice dell'appello nel ritenere inammissibile *«l'eccezione di prescrizione, inserita in modo generico solo nelle conclusioni spiegate nell'atto di appello, la stessa sembra ... difettare anche dei requisiti di cui all'art. 342, co. 1 n. 1 c.p.c»*, nonché nell'affermare che *«in ogni caso, [...] il dies a quo della prescrizione della sanzione decorre dalla data di notifica dei verbali e non da quello dell'accertata violazione»*.

Osserva la ricorrente che *«il Giudice del Gravame non ha inteso dichiarare il motivo improcedibile poiché ha statuito nel merito»* e che *«l'eccezione di prescrizione ... è stata formulata, esplicitamente, anche nel corpo dell'atto ove a pag. 6 si legge (testuale): “ne discende pertanto, l'intervenuta prescrizione*

quinquennale della cartella esattoriale n. X notificata in data 19.11.2011 e, dunque, oltre i 5 anni dalla commessa violazione. Ora appare subito chiaro che tra la data di emissione del verbale del 06.07.2006 e la data di spedizione della cartella del 19.07.2011 sono trascorsi 5 anni e 13 giorni». Osserva che «l'art. 28 della L.689, richiamato dall'art 209 del Codice della strada, statuisce che " il diritto a riscuotere le somme ... si prescrive in 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione" e che «la notificazione del verbale di violazione non può essere considerato un atto interruttivo della prescrizione perché nullo».

2. Il ricorso è fondato e va accolto.

2.1 – Per l'avvenuta notifica ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ. è necessario dare la prova dell'invio della raccomandata che informa il destinatario dell'avvenuto deposito a seguito dell'infruttuoso primo accesso per essere il destinatario momentaneamente irreperibile, nonché depositare in giudizio la ricevuta che attesta l'avvenuta ricezione della CAD (comunicazione di avvenuto deposito). La prova dell'invio della CAD risulta dalla indicazione del relativo numero sull'avviso di ricevimento della notifica, mentre il Comune non ha depositato la ricevuta dell'esito della CAD. Di conseguenza, la prova della regolare notifica della violazione, atto presupposto della cartella, non è stata fornita, essendo necessario a tal fine la produzione in giudizio anche della ricevuta dell'esito della CAD (vedi in tal senso Cass. 2015 n. 19772, Cass. 2011 n. 4748; Cass. 2010 n. 7809), che costituisce elemento necessario ad integrare il procedimento di notifica.

3. In assenza di regolare notifica dell'atto presupposto, deve ritenersi estinta la pretesa. Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato. Sussistendone i presupposti, ai sensi dell'art. 384 cpc, questa Corte può pronunciare sul merito, annullando la cartella impugnata.

4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza nei confronti di Roma Capitale e vengono liquidate per l'intero giudizio.

P.T.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla la cartella impugnata. Condanna Roma Capitale alle spese dell'intero giudizio, liquidate per il primo grado in € 350,00 (trecentocinquanta) per onorari e € 250,00 (duecentocinquanta) per diritti; per il secondo grado in € 250,00 (duecentocinquanta) per onorari e € 150,00 (centocinquanta) per diritti e per il presente giudizio in € 500,00 (cinquecento) oltre 100,00 (cento) per esborsi.

Così deciso in Roma, Camera di Consiglio del 3 dicembre 2015

L'ESTENSORE

Roberto Scialò

IL PRESIDENTE

Luigi Allari

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi.

22 LUG. 2016



Il Funzionario Giudiziario

Cinzia DIPRIMA

Cinzia Diprima

Il Funzionario Giudiziario

Cinzia DIPRIMA

Cinzia Diprima